



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Piano Generale di Emergenza di Protezione Civile

Regolamento Comunale di Protezione Civile

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28/08/2014,
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29/09/2017

PREMESSA	
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	2
<i>Articolo 1 - Finalità e Ambito di applicazione</i>	2
<i>Articolo 2 - Compiti della Protezione Civile</i>	2
<i>Articolo 3 - Componenti del Sistema della Protezione Civile</i>	2
Articolo 3bis - Istituzione COM (Centro Operativo Misto) (Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29/09/2017)	
TITOLO II ORGANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE	3
<i>Articolo 4 - Autorità comunale di Protezione Civile</i>	3
<i>Articolo 5 - Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC)</i>	3
<i>Articolo 6 - Ufficio Comunale di Protezione Civile (UCPC)</i>	4
<i>Articolo 7 - Responsabili delle funzioni di supporto</i>	5
<i>Articolo 8 - Unità di Crisi Comunale</i>	5
<i>Articolo 9 - Centro Operativo Comunale (COC)</i>	5
TITOLO III STRUTTURA DI COORDINAMENTO COMUNALE	6
<i>Articolo 10 - Struttura di coordinamento comunale</i>	6
<i>Articolo 11 - Presidio operativo di Protezione Civile</i>	6
<i>Articolo 12 - Settori, servizi ed uffici comunali</i>	7
TITOLO IV SEDI E RISORSE OPERATIVE	8
<i>Articolo 13 - Sala Situazioni</i>	8
<i>Articolo 14 - Sala Operativa</i>	8
<i>Articolo 15 - Acquisizione di materiali, mezzi e servizi specifici</i>	8
<i>Articolo 16 - Pronto intervento</i>	9
TITOLO V - VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	9
<i>Articolo 17 - Volontariato di protezione civile</i>	9
<i>Articolo 18 - Prestazioni volontarie</i>	9
<i>Articolo 19 - Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile</i>	10
<i>Articolo 20 - Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile</i>	11
TITOLO VI ALTRE INIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE	12
<i>Articolo 21 - Convenzioni</i>	12
<i>Articolo 22 - Missione in territorio extracomunale</i>	12
TITOLO VII PIANO GENERALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE	12
<i>Articolo 23 - Contenuti del Piano</i>	12
<i>Articolo 24 - Struttura e redazione del Piano</i>	13
<i>Articolo 25 - Approvazione e aggiornamento del Piano</i>	13
<i>Articolo 26 - Formazione e Informazione</i>	13
TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI	14
<i>Articolo 27 - Norma di rinvio</i>	14

Il presente Regolamento Comunale di Protezione Civile è stato redatto quale parte integrante del *Piano Generale di Emergenza di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia*, per essere con esso sottoposto ad approvazione e adottato con apposita Delibera di Consiglio Comunale, in ossequio a quanto previsto alla Legge 12 luglio 2012 n. 100 art. 15 comma 3 bis.

Le modifiche e l'adeguamento degli atti relativi al Piano di Protezione Civile contenenti l'indicazione del personale e delle funzioni ad esso attribuite è puramente indicativo e verrà formalizzato a seguito dell'attribuzione di funzioni ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 165/2001. La stessa procedura verrà posta in essere in merito all'organizzazione della reperibilità nel rispetto delle norme contrattuali nazionali e decentrate.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia (BAT), allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, e come tale costituisce parte integrante e sostanziale del Piano Generale di emergenza di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia.
2. Il presente Regolamento stabilisce l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Sistema di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia, dell'Ufficio comunale di Protezione Civile, dei relativi organi e della struttura di coordinamento, in conformità ai principi normativi ed alle direttive applicative statali e regionali.
3. Il presente Regolamento disciplina altresì il funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune di San Ferdinando di Puglia nei casi emergenziali.

Articolo 2 - Compiti della Protezione Civile

1. La Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia agisce con l'obiettivo di dare attuazione alle leggi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile, svolgere e favorire iniziative per le finalità di previsione, prevenzione, gestione dell'emergenza e ripristino delle condizioni di normalità, secondo quanto previsto dal Piano Generale di Emergenza di Protezione Civile.
2. L'attività della Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia è organizzata per definire i rischi, adottare le misure di previsione e prevenzione e attuare gli interventi per fronteggiare emergenze derivanti da eventi gestibili a livello comunale sulla base delle risorse disponibili, ovvero per concorrere con gli altri enti e amministrazioni competenti nella gestione di emergenze che, per intensità ed estensione, comportino l'intervento coordinato delle componenti del Sistema di Protezione Civile di livello sovracomunale (Provincia, Regione, Prefettura, Dipartimento Nazionale della Protezione Civile).
3. La Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia promuove la partecipazione dei cittadini attraverso attività di formazione ed informazione destinate alla popolazione con l'obiettivo di favorire la diffusione della "cultura di Protezione Civile".

Articolo 3 - Componenti del Sistema della Protezione Civile

1. Il Sistema della Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia è composto da:
 - Sindaco, Autorità comunale di Protezione Civile;
 - Comitato Comunale di Protezione Civile;
 - Ufficio Comunale di Protezione Civile;
 - Responsabili delle funzioni di supporto;
 - Unità di Crisi Comunale;

- Centro Operativo Comunale.
2. Sono altresì componenti del Sistema di Protezione Civile, tutti gli uffici ed i servizi del Comune di San Ferdinando di Puglia, gli enti e le aziende di gestione dei servizi pubblici essenziali operanti nel Comune di San Ferdinando di Puglia, le Organizzazioni di Volontariato che per le specifiche funzioni, materie e competenze concorrono alle attività di cui all'art. 2 per le finalità di Protezione Civile.

Articolo 3 bis - Istituzione COM (Centro Operativo Misto)

1. E' istituito il COM (Centro Operativo Misto) con funzioni di coordinamento delle strutture Comunali di Protezione Civile (COC) in caso di eventi calamitosi, la cui organizzazione e funzionamento avverrà sulla base delle normative statali e regionali nonché, in raccordo con la Prefettura UTG e la Provincia di Barletta Andria Trani. *(Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29/09/2017)*

TITOLO II ORGANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 4 - Autorità comunale di Protezione Civile

1. Il Sindaco è l'Autorità di Protezione Civile ai sensi della L, n, 225/1992 art, 15 e s.m.i., e in tale veste sovrintende, direttamente o tramite suo delegato, tutte le attività ed operazioni ad essa connesse. Ruolo e competenze del Sindaco sono disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia.
2. Al verificarsi di un'emergenza il Sindaco, o in sua vece, il delegato, assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari attraverso le componenti il Sistema di Protezione Civile comunale, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.
3. Al verificarsi di eventi che per intensità o estensione non sono fronteggiabili con le risorse, i materiali ed i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco o, in sua vece, il delegato, chiede l'intervento di altre forze, risorse e strutture al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto per l'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

Articolo 5 - Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC)

1. Il Sindaco per la promozione delle attività di pianificazione e gestione delle emergenze di Protezione Civile, nonché per le materie di cui al presente Regolamento, si avvale di un Comitato Comunale di Protezione Civile, quale struttura di supporto alla decisione politica e organizzativa dell'Amministrazione per la gestione coordinata delle emergenze di Protezione Civile.
2. Il Comitato - convocato dal Sindaco o dal suo delegato con cadenza almeno semestrale - è un organo consultivo che ha il compito di favorire la collaborazione e la completa integrazione dell'attività degli uffici e dei servizi dell'amministrazione comunale competenti per ogni attività utile ai fini della pianificazione di Protezione Civile e/o a qualsiasi titolo interessati ad attività necessarie ai fini della gestione delle emergenze.
3. Compito del Comitato è inoltre formulare proposte di iniziative, di attività di studio, di consulenza sui diversi aspetti della gestione del territorio e della pubblica incolumità, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione.
4. Del Comitato fanno parte il Sindaco ed il delegato alla Protezione Civile, ove individuato, i componenti del Comitato di Direzione di cui all'art. 35 del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, il responsabile dell'Ufficio comunale di Protezione Civile, i responsabili delle funzioni di supporto, nonché da altri soggetti appartenenti ad Enti ed associazioni che il Sindaco riterrà di invitare di volta in volta o stabilmente alle sedute.

5. Il Sindaco nomina con proprio provvedimento i rappresentanti degli Enti interessati e delle associazioni dalle stesse designati e provvede alla costituzione del Comitato comunale di protezione civile notificando il relativo atto e le singole nomine ai componenti. I componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile dovranno obbligarsi ad intervenire alle riunioni indette, alle convocazioni di emergenza e alle riunioni che il Sindaco riterrà opportuno convocare in via straordinaria.
6. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco ed i componenti possono essere rinominati. La mancata partecipazione ingiustificata a 3 (tre) riunioni è motivo di decadenza previa notifica del provvedimento da parte del Sindaco.
7. Per tutte le attività connesse con l'aggiornamento, la diffusione e l'attuazione operativa delle proprie determinazioni, il Comitato si avvale dell'Ufficio comunale di Protezione Civile.

Articolo 6 - Ufficio Comunale di Protezione Civile (UCPC)

1. L'Ufficio comunale di Protezione Civile ha il compito di coadiuvare il Sindaco, nella sua veste di Autorità comunale di Protezione Civile nelle diverse attività legate alla prevenzione, previsione e gestione dell'emergenza di Protezione Civile.
2. L'organizzazione dell'Ufficio comunale di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia (UCPC) è disciplinata nel Regolamento Uffici e Servizi e nei decreti sindacali di individuazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa.
3. L'Ufficio comunale di Protezione Civile garantisce, in tempo di pace ed in emergenza, il coordinamento ed il razionale impiego di tutte le risorse comunali utilizzabili per le attività di Protezione Civile nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Generale di Emergenza di Protezione Civile e secondo le indicazioni del Comitato Comunale di Protezione Civile e dell'Unità di Crisi comunale.
4. All'Ufficio comunale di Protezione Civile sono attribuite le seguenti materie, funzioni ed attività:
 - a. in tempo di pace, l'Ufficio comunale di Protezione Civile supporta i lavori del Comitato Operativo Comunale di Protezione Civile rendendone esecutive le relative disposizioni e determinazioni con il contributo di tutti i Settori, i Servizi e gli Uffici dell'Ente:
 - predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il Piano comunale di protezione civile;
 - raccolta ed aggiornamento della banca dati del Piano comunale di protezione civile;
 - segreteria del Comitato Comunale di Protezione Civile;
 - rapporti con le associazioni di volontariato di protezione civile e con gli altri Enti ed Organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
 - cura delle procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del Sistema comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri Uffici comunali;
 - cura delle procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi, a tal fine, degli organi tecnici a ciò preposti;
 - cura delle attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni, nonché promozione di iniziative specifiche rivolte agli abitanti;
 - b. in situazioni di pre-emergenza ed emergenza l'ufficio comunale di Protezione Civile gestisce il presidio operativo comunale presso la Sala Operativa di Protezione civile per il coordinamento di tutte le fasi di gestione delle emergenze:
 - gestione del presidio operativo comunale di protezione civile;
 - funzionalità della Sala Operativa di Protezione Civile e del sistema di allertamento;
 - monitoraggio delle zone a rischio nel territorio individuate nel Piano Generale di emergenza di Protezione Civile;

- attività di supporto e raccordo degli interventi di gestione delle emergenze posti in essere sul territorio.
5. Il Responsabile dell'Ufficio comunale di Protezione Civile svolge le funzioni di Funzione di supporto 1 Tecnica-valutazione e pianificazione; in caso di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Sindaco e, nelle sue funzioni, agisce in diretto rapporto con il Sindaco stesso con il compito di supportare e coordinare la gestione dell'emergenza ed i servizi comunali che intervengono nelle diverse attività connesse.
 6. Per l'espletamento dei compiti attribuiti, alle attività dell'Ufficio comunale di Protezione Civile concorrono tutti gli altri Settori organizzativi del Comune di San Ferdinando di Puglia sia per la pianificazione di protezione civile che per la gestione delle emergenze e per assicurare la continuità amministrativa.

Articolo 7 - Responsabili delle funzioni di supporto

1. L'organizzazione delle esigenze operative di Protezione Civile è articolata in n. 9 Funzioni di supporto distinte per settori di attività e di intervento.
2. Per ciascuna Funzione di supporto è individuato, nell'ambito dell'Amministrazione Comunale e degli Enti ed Istituzioni coinvolti nella gestione delle emergenze, il relativo responsabile con il compito di coordinarne le attività:
 - i responsabili dei Settori dell'Ente o loro delegati, sostituti o incaricati muniti di autonomi poteri decisionali svolgono di norma, per le materie di rispettiva competenza, il ruolo di responsabili delle funzioni di supporto, secondo i ruoli, le competenze e le attività di cui al Piano Generale di Protezione Civile;
 - i responsabili delle funzioni di supporto esterni all'Amministrazione, ove previsti, sono designati dagli Enti e dalle Istituzioni che a diverso titolo intervengono nelle attività di Protezione Civile di livello Comunale.
3. In tempo di pace, i responsabili delle funzioni di supporto recepiscono, per la parte di propria competenza, le indicazioni del Comitato Comunale di Protezione Civile; curano, in collaborazione con Ufficio comunale di Protezione Civile, l'aggiornamento delle previsioni del Piano Generale di Protezione Civile; provvedono ad adeguare ed aggiornare l'organizzazione logistica ed operativa per la funzione di rispettiva competenza sulla base della pianificazione di Protezione Civile.
4. In condizioni di emergenza i responsabili delle funzioni di supporto sono componenti dell'Unità di Crisi Comunale, ovvero del Centro Operativo Comunale allorquando costituito, ed operano, per la parte di rispettiva competenza, secondo i modelli di intervento previsti per le diverse tipologie di rischio dal Piano Generale di Protezione Civile.
5. I Responsabili delle funzioni di supporto ed i loro sostituti sono nominati con decreto sindacale e costituiscono un riferimento fisso e permanente in costante reperibilità.

Articolo 8 - Unità di Crisi Comunale

1. L'Unità di Unità di Crisi Comunale, attivata dal Sindaco o suo delegato, è l'organo deputato alla gestione ed al coordinamento delle emergenze di ambito comunale.
2. L'Unità di Crisi è costituita almeno da: Sindaco, Capo di Gabinetto, Assessori con delega nelle materie trattate, Responsabile dell'Ufficio comunale di Protezione Civile, Responsabili delle funzioni di supporto ed altri membri del Comitato Comunale di Protezione Civile, individuati di
3. volta in volta in funzione della natura dell'emergenza e sulla base delle previsioni del Piano Comunale di emergenza.
4. L'Unità di Crisi utilizza, per la direzione delle attività, la Sala Situazioni ed opera in stretto contatto con la Sala Operativa di Protezione Civile.

Articolo 9 - Centro Operativo Comunale (COC)

1. Il Centro Operativo Comunale (COC) è un organismo straordinario costituito con apposito decreto sindacale, che viene convocato dal Sindaco all'atto della dichiarazione dello stato di emergenza conseguente al verificarsi di eventi di cui alla lettera a), comma 1, art. 2, L. 225/92 e s.m.i., per assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite nonché la gestione degli interventi.
2. Fanno parte del C.O.C., che è retto dal Sindaco o da un suo delegato, i componenti dell'Unità di Crisi, nonché altri soggetti rappresentanti di enti pubblici o privati individuati a ragion veduta in relazione alla natura dei servizi essenziali e/o indispensabili erogati.
3. Per l'espletamento delle proprie attività, il C.O.C., ha sede presso la Sala Situazioni per la direzione e controllo delle attività di emergenza, gestite dalla Sala Operativa di Protezione Civile attraverso il presidio operativo e le strutture decentrate presenti sul territorio.

TITOLO III STRUTTURA DI COORDINAMENTO COMUNALE

Articolo 10 - Struttura di coordinamento comunale

1. Il Sindaco, per garantire il coordinamento delle attività di Protezione Civile, in particolare in situazioni di emergenza prevista o in atto, dispone dell'intera struttura comunale, onde avvalersi delle competenze specifiche delle diverse strutture operative presenti in ambito locale, nonché delle aziende erogatrici di servizi per conto dell'Amministrazione comunale.
2. In situazioni di emergenza, la piena operatività degli uffici e dei servizi è assicurata dalla struttura di coordinamento comunale che supporta il Sindaco già dalle prime fasi di allertamento.
3. La struttura di coordinamento è composta da:
 - Presidio operativo
 - Funzioni di supporto
 - Unità di crisi
 - C.O.C.
4. In funzione della tipologia e dell'evoluzione dell'evento, e sulla base della pianificazione approvata, la struttura di coordinamento assume una configurazione iniziale minima, consistente nel presidio operativo istituito presso Ufficio comunale di Protezione Civile, per poi assumere una composizione via via più articolata, con il coinvolgimento delle funzioni di supporto, dell'Unità di Crisi, fino alla costituzione del Centro Operativo Comunale.

Articolo 11 - Presidio operativo di Protezione Civile

1. Il Presidio operativo di protezione civile ha il compito di supportare l'Autorità di Protezione Civile nella gestione degli eventi emergenziali già a partire dalle prime fasi di allertamento.
2. Il Presidio operativo è incardinato nell'Ufficio comunale di Protezione Civile e ne fanno parte dipendenti comunali.
3. Il Presidio operativo opera presso la Sala Operativa di Protezione Civile.
4. Il Presidio operativo, in collaborazione con tutti gli altri Uffici comunali ed in coordinamento con i componenti dell'Unità di Crisi comunale assicura:
 - la pronta reperibilità del proprio responsabile o di un suo delegato;
 - il funzionamento continuativo della Sala Operativa di Protezione Civile durante le fasi d'emergenza, anche mediante turni;
 - l'attivazione delle procedure contenute nel Piano Generale di Protezione Civile;
 - il supporto alle attività di soccorso agli abitanti ed all'organizzazione dell'attività amministrativa d'emergenza.

Articolo 12 - Settori, servizi ed uffici comunali

1. I Settori, i Servizi e gli Uffici comunali, nell'ambito delle attività di protezione civile, collaborano con gli organi di protezione civile di cui al Titolo II del presente Regolamento e, come parte integrante del Sistema comunale di Protezione Civile, svolgono i seguenti compiti e funzioni:
 - a) il Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Sicurezza Ambiente fornisce:
 - il personale tecnico per i primi interventi;
 - i dati e gli strumenti in possesso per l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile;
 - il personale tecnico ed i mezzi in dotazione per la valutazione e la stima dei danni in caso di evento.
 - b) il Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Attività Ludico Motorie fornisce:
 - i dati relativi alle persone assistite per l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile;
 - l'elenco aggiornato delle persone affette da handicap, degli anziani privi di supporto familiare e la loro residenza abituale;
 - il personale necessario per l'assistenza agli abitanti in caso di evento.
 - c) Il Settore Affari Generali:
 - fornisce i dati relativi agli abitanti;
 - fornisce i dati relativi alla anagrafe del bestiame;
 - fornisce ogni ulteriore dato necessario per l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile;
 - fornisce il personale necessario per la gestione della segreteria dell'Unità di Crisi e del C.O.C.;
 - predispone le Ordinanze necessarie per la gestione dell'emergenza;
 - gestisce il protocollo dell'Unità di Crisi e del C.O.C.
 - d) Il Settore Economico e Finanziario fornisce:
 - gli elenchi dei mezzi a disposizione del Comune e dei materiali disponibili;
 - l'elenco delle ditte convenzionate con il Comune per le forniture e manutenzioni e mette a disposizione le risorse, i mezzi ed i materiali disponibili.
 - e) Il Settore Vigilanza e Polizia Locale fornisce:
 - fornisce il personale per il presidio operativo;
 - fornisce il personale per la gestione dei cancelli previsti dal piano di viabilità in emergenza;
 - gestisce l'accesso al C.O.C.;
 - presidia le aree di attesa e di ricovero e mette a disposizione i mezzi in dotazione.
 - f) Il Settore Assetto del Territorio, Attività produttive e Servizi, Agricoltura fornisce:
 - gli elenchi delle attività commerciali, artigianali e produttive;
 - il personale necessario per l'assistenza alle attività produttive in caso di evento;
 - ogni ulteriore dato necessario all'Ufficio comunale di Protezione Civile per l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile.
2. I suddetti Servizi forniranno quanto eventualmente necessario e non previsto dal presente Regolamento per il miglioramento e la funzionalità dell'Ufficio comunale di Protezione Civile e del Sistema Comunale di protezione Civile.
3. I Responsabili dei suddetti Settori forniranno all'Ufficio comunale di Protezione Civile il tabulato con i domicili ed i recapiti telefonici del proprio personale.
4. La struttura dei Settori e dei Servizi comunali indicata nel precedente comma 1 potrà essere soggetta a modifiche secondo quanto previsto dal D.Lgs.267/2000.

TITOLO IV SEDI E RISORSE OPERATIVE

Articolo 13 - Sala Situazioni

1. La Sala Situazioni ospita gli organi deputati alla direzione e controllo delle emergenze (Unità di Crisi Comunale) e C.O.C. (Centro Operativo Comunale) in caso di eventi di cui alla lettera a), comma 1, art. 2, L. 225/92.
2. La Sala Situazioni è opportunamente attrezzata per supportare i lavori dell'Unità di Crisi e del COC, consentendo la consultazione in tempo reale di tutte le informazioni archiviate ed elaborate dal Sistema Informativo Territoriale di Protezione Civile, nonché la comunicazione con la Sala Operativa e con le sedi periferiche, in maniera da effettuare controlli e aggiornamenti sugli eventi in atto e fornire le necessarie disposizioni al personale coinvolto.

Articolo 14 - Sala Operativa

1. La Sala Operativa di Protezione Civile è il principale luogo delle attività di carattere previsionale, di controllo del territorio e di gestione delle emergenze, effettuate dal presidio Operativo comunale e, più in generale, dall'Ufficio di Protezione Civile.
2. La Sala Operativa è opportunamente attrezzata con apparecchiature informatiche per la raccolta ed elaborazione di dati alfanumerici e cartografici, nonché strumentazioni ed attrezzature per le comunicazioni telefoniche/internet e radio.
3. Presso la Sala Operativa possono operare Organizzazioni di volontariato con sede nel territorio del comune, con le quali sono stipulate apposite convenzioni per l'utilizzo funzionale del personale volontario in occasione di attività di formazione e aggiornamento, di esercitazione e di eventuale intervento in emergenza.
4. Per l'attività della Sala Operativa possono essere stipulate convenzioni per l'ampliamento ed il miglior funzionamento delle apparecchiature e per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonché per il pieno utilizzo della Sala Operativa, per attività di consulenza e di trasmissione dati, per l'abbonamento a servizi e quant'altro utile ai fini della gestione delle attività dell'Ufficio comunale di Protezione Civile.

Articolo 15 - Acquisizione di materiali, mezzi e servizi specifici

1. L'Ufficio comunale di Protezione Civile utilizza mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti del Comune o comunque disponibili previo accordo presso aziende territoriali, Enti Locali, gruppi di volontariato.
2. L'Ufficio comunale di Protezione Civile, per la propria attività, per il pronto impiego del personale in reperibilità attiva, per le spese per la pubblica incolumità, per le urgenze di ogni genere dispone di appositi capitoli di bilancio individuati ogni anno in sede di approvazione del Bilancio di Previsione annuale.
3. L'Ufficio comunale di Protezione Civile provvede autonomamente, secondo le procedure di spesa previste per i contratti pubblici, alle negoziazioni relative all'acquisizione di gruppi merceologici di beni e servizi, attrezzature e materiali specialistici caratteristici della propria attività istituzionale, necessari all'attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze di Protezione Civile.

Articolo 16 - Pronto intervento

1. Il Pronto Intervento è disciplinato nel Regolamento di reperibilità e relativi provvedimenti attuativi.

TITOLO V - VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 17 - Volontariato di protezione civile

1. Il Comune di San Ferdinando di Puglia valorizza il Volontariato e ne incentiva secondo le possibilità le attività di formazione e l'intervento con compiti e modalità stabilite nel Piano Generale di Protezione Civile.
2. Per le attività di Protezione Civile il Comune di San Ferdinando di Puglia può avvalersi delle prestazioni volontarie;
 - ANC Nucleo di Protezione Civile di San Ferdinando di Puglia
 - di singoli cittadini iscritti al registro comunale dei volontari di protezione civile
 - del Gruppo comunale dei volontari del Comune di San Ferdinando di Puglia
 - delle Organizzazioni di volontariato regolarmente riconosciute che abbiano i loro iscritti coperti da regolare polizza assicurativa
 - altri soggetti ed Associazioni
3. Le prestazioni volontarie di cittadini singoli o associati, di gruppi ed organizzazioni, avvengono a titolo gratuito, e devono intendersi prestate da ciascun volontario in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini solidaristici.
4. Il Coordinamento delle attività di volontariato di Protezione Civile, nelle diverse forme di cui al comma precedente, è affidato al Responsabile della Funzione di supporto Volontariato.

Articolo 18 - Prestazioni volontarie

1. Il Comune di San Ferdinando di Puglia promuove la partecipazione dei singoli cittadini alle attività di Protezione Civile.
2. I cittadini, che intendono offrire volontariamente la loro opera presso l'ufficio comunale di Protezione Civile o per iniziative comunque comprese nel presente atto, presentano domanda al Sindaco e vengono iscritti in un apposito registro denominato "Registro Comunale dei Volontari di Protezione Civile". Dal registro risultano, oltre ai consueti dati anagrafici, la disponibilità all'impiego, la specializzazione eventualmente posseduta, l'attività normalmente espletata e il luogo abituale di residenza, nonché il tipo di reperibilità offerta. Il Comune provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale registrato.
3. In caso di impiego dei cittadini iscritti nel "Registro Comunale dei Volontari di Protezione Civile" in interventi di Protezione Civile effettuati dal Comune di San Ferdinando di Puglia a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, il Sindaco, su proposta motivata del Responsabile dell'Ufficio comunale di Protezione Civile, ne richiede il distacco dal luogo di lavoro e provvede poi con propria certificazione a giustificare l'assenza per il tempo strettamente necessario. Il Sindaco applica, ove occorra e secondo le sue competenze, i benefici di legge previsti a favore del volontariato.
4. L'utilizzo di volontari nell'ufficio comunale di protezione civile, avviene a titolo gratuito, restando a carico del Comune gli oneri assicurativi relativi alla copertura dei rischi connessi alle prestazioni di cui al presente Regolamento.
5. L'Ufficio comunale di Protezione Civile, in occasione delle emergenze di ogni genere, e ove necessario, provvede, sulla base delle risorse disponibili, alla fornitura dell'attrezzatura individuale, alla copertura assicurativa e al ristoro dei volontari.

Articolo 19 - Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile

1. E' istituito, nell'ambito del Sistema comunale di Protezione Civile, il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia, quale strumento operativo alle dirette dipendenze dell'Autorità comunale di Protezione Civile per l'attuazione delle previsioni del Piano generale di Protezione Civile.
2. Il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia è incardinato nell'Ufficio comunale di Protezione Civile, e opera per lo svolgimento e la

promozione, attraverso le prestazioni personali, spontanee e gratuite di personale volontario, delle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di protezione civile, nonché dell'attività di informazione, formazione e addestramento nella stessa materia.

3. Possono aderire al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia, a seguito di apposito bando pubblico, le associazioni di volontariato regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni di Volontariato del Comune di San Ferdinando di Puglia che esplicano attività di Protezione Civile e che non risultano autonomamente iscritte all'elenco regionale di cui alla L.R. n. 39 del 19 dicembre 1995 e s.m.i., nonché singoli cittadini maggiorenni di ambo i sessi in possesso requisiti di idoneità per l'espletamento del servizio,
4. Possono altresì partecipare al Gruppo Comunale dei Volontari giovani del Servizio Civile Nazionale assegnati al Comune di del Comune di San Ferdinando di Puglia per la realizzazione di appositi progetti di Protezione Civile.
5. Il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia è strutturato per squadre polivalenti organizzate in turni di pronta reperibilità, nelle seguenti aree di attività:
 - a. Operativa (presidi di monitoraggio territoriale, verifiche di agibilità e di funzionalità di strutture ed edifici strategici)
 - b. Logistica (grandi eventi, assistenza alla popolazione)
 - c. Trasmissioni (web, radiocomunicazioni)
 - d. Pianificazione (tecnico amministrativa, studi analisi indagini)
6. Ai volontari componenti il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia, si applica la normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale in materia di gestione giuridica, finanziaria ed assicurativa del Volontariato.
7. Il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia é autorizzato all'uso dei locali, dei materiali, delle attrezzature e dei veicoli del Comune di San Ferdinando di Puglia loro affidati per l'espletamento dei compiti disposti dall'Ufficio comunale di Protezione Civile.
8. L'Ufficio comunale di Protezione Civile provvede all'acquisizione dei dispositivi antinfortunistici da assegnare ai volontari del Gruppo ed alla copertura assicurativa degli stessi. Ciascun Volontario è tenuto a conservare con cura le dotazioni individuali secondo le disposizioni dell'Ufficio comunale di Protezione Civile e immediatamente restituirle in caso di cessazione dall'incarico.
9. Si applicano, ricorrendone i presupposti, i benefici previsti a favore del volontariato.
10. Le attività del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia sono svolte, di regola, all'interno del territorio comunale. Attività ed operazioni di protezione civile richieste fuori dal territorio comunale sono autorizzate, per singole missioni, con provvedimento del responsabile dell'Ufficio comunale di Protezione Civile previo nulla osta del Sindaco o suo delegato.
11. L'atto costitutivo del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia, le procedure e le condizioni del bando di selezione, le modalità di adesione, selezione ammissione ed esclusione dal Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia nonché le modalità di funzionamento dello stesso, sono definite con successivo provvedimento predisposto dall'Ufficio comunale di Protezione Civile da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale previa valutazione del Comitato Comunale di protezione Civile di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
12. Il Gruppo comunale di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia, una volta formalmente costituito e operativo, potrà essere iscritto, a cura dell'Ufficio comunale di Protezione Civile, nell'elenco regionale di protezione civile di cui all'art. 5 della L.R. n. 39 del 19 dicembre 1995 e s.m.i., secondo quanto stabilito alla L.R. n. 10 del 21 maggio 2008, ovvero, al Coordinamento provinciale delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di protezione civile, ove costituito, ai sensi della deliberazione di G.R. n. 1019 del 20 aprile 2010.

Articolo 20 - Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile

1. È favorita la partecipazione alle attività della Protezione Civile delle Organizzazioni di Volontariato regolarmente riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di Volontariato di Protezione Civile, ed il loro inserimento nell'ambito delle attività del Sistema comunale di Protezione Civile secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1991 e dal D.P.R. 194/2001.
2. A norma dell'art. 14 c. 7 della L.R. n. 18/2000, il rapporto tra il Comune e le organizzazioni di volontariato per le prestazioni svolte nell'ambito del Sistema Comunale di Protezione Civile è regolato sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nella normativa statale in materia e in conformità al principio secondo il quale tali prestazioni costituiscono adempimento di un dovere generale di solidarietà sociale e non possono costituire fonte di lucro per coloro che le rendono.
3. Le finalità e le modalità di partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato di cui al punto precedente alle attività di Protezione Civile promosse dal Comune di San Ferdinando di Puglia, sono di volta in volta definite mediante appositi progetti elaborati dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.
4. Alle Organizzazioni di Volontariato partecipanti ai progetti di cui al punto precedente possono essere riconosciuti contributi e/o rimborsi spese sulla base delle risorse disponibili.
5. Le condizioni e le modalità di svolgimento delle attività di cui ai progetti di volta in volta approvati, e di concessione di contributi e rimborsi spese sostenute dal volontariato di protezione civile sono regolate da apposite convenzioni stipulate fra il Comune di San Ferdinando di Puglia - Ufficio comunale di Protezione Civile e le Organizzazioni di Volontariato.

TITOLO VI ALTRE INIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 21 - Convenzioni

1. Per tutte le attività inerenti la prevenzione, la previsione e la gestione delle emergenze, e comunque per tutte le attività previste nella pianificazione comunale di Protezione Civile, il Comune stipula convenzioni e accordi con Enti Pubblici e Privati, Società ed Imprese, Fondazioni ed Istituti, Università e Scuole per l'erogazione di servizi, forniture, trasmissioni dati e informazioni, consulenze e studi.

Articolo 22 Missione in territorio extracomunale

1. Il Comune di San Ferdinando di Puglia partecipa, per il tramite dell'Ufficio comunale di Protezione Civile, ad attività di emergenza in territorio extracomunale su richiesta della Regione Puglia - Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile e sulla base di accordi e convenzioni.
2. Il Comune di San Ferdinando di Puglia partecipa, su richiesta esterna e su proposta della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, ad attività ed iniziative che abbiano per oggetto l'aiuto alle altre popolazioni in occasione di calamità e disastri, favorendo l'invio di materiali e mezzi, contributi economici, promuovendo e raccogliendo sottoscrizioni, comandando in missione proprio personale tecnico e amministrativo o volontari.

TITOLO VII PIANO GENERALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 23 - Contenuti del Piano

1. Il Piano Generale di Emergenza di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia é lo strumento di previsione, prevenzione e soccorso di livello comunale. Il Piano definisce l'insieme delle azioni che le diverse strutture del Sistema di Protezione Civile realizzano per fronteggiare l'approssimarsi o il verificarsi di un evento tale da determinare una situazione di emergenza. In

particolare il piano individua gli obiettivi, i tempi nei quali le azioni si compiono, i soggetti che intervengono e le procedure secondo le quali si opera, in modo da garantire una risposta tempestiva e coordinata all'emergenza nel caso di eventi prevedibili e non prevedibili.

2. Il Piano si riferisce alla gestione:
 - di eventi di limitata entità ovvero fronteggiabili direttamente dall'Ufficio comunale di Protezione Civile attraverso le proprie risorse umane e materiali;
 - di eventi fronteggiabili direttamente dall'Amministrazione Comunale con il coinvolgimento di più Uffici e Servizi ovvero di Enti e soggetti anche esterni all'Amministrazione stessa;
 - di eventi di cui all'art. 2 lettera a) della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, ovvero fronteggiabili direttamente dall'Amministrazione Comunale con il coinvolgimento di uffici, servizi e di Enti e soggetti anche esterni all'Amministrazione a seguito di dichiarazione di stato di emergenza;
 - delle attività di primo intervento e di supporto ai soggetti preposti alla gestione delle emergenze di cui all'art. 2 lettere b) e c) della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
3. Il Piano Generale di Emergenza di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia;
 - individua soggetti e strutture competenti alla definizione delle procedure di emergenza;
 - individua i rischi del territorio e ipotizza gli scenari di rischio da affrontare;
 - per ciascuno scenario di rischio definisce il modello di intervento in caso di emergenza.

Articolo 24 - Struttura e redazione del Piano

1. Per la redazione e l'aggiornamento del Piano Generale di Emergenza del Comune di di San Ferdinando di Puglia si fa riferimento alle norme statali e regionali nonché alle Linee Guida nazionali, regionali e Provinciali in materia di Protezione Civile.
2. Il Piano Generale di Emergenza del Comune di di San Ferdinando di Puglia é composto dal presente Regolamento di Protezione Civile, da una Parte generale di definizione dei "dati conoscitivi di base", dei "lineamenti di pianificazione" e dei "modelli di intervento" per la gestione di ciascuna tipologia di rischio, nonché dalle singole procedure operative di dettaglio per affrontare le diverse tipologie di rischio che interessano il territorio comunale.

Articolo 25 - Approvazione e aggiornamento del Piano

1. Il Piano Generale di Emergenza di Protezione Civile del Comune di di San Ferdinando di Puglia é redatto ed aggiornato dall'Ufficio comunale di Protezione Civile con il contributo di tutti i servizi competenti per materia.
2. Il Piano Generale di Emergenza di Protezione Civile del Comune di San Ferdinando di Puglia è approvato su proposta del Sindaco con deliberazione del Consiglio Comunale, come previsto
3. all'art. 15 comma 3 bis della Legge n. 225/1992 come modificata ed integrata dalla Legge n. 100/2012.
4. I contenuti del Piano vengono costantemente aggiornati ed integrati dal Comitato Comunale di Protezione Civile per il tramite delle Funzioni di supporto e secondo le modalità di cui all'art. 6.
5. Modifiche afferenti alla dislocazione degli Uffici, della sede e dell'organizzazione degli stessi non comportano la necessità di riapprovazione del Piano stesso.
6. Il Piano vigente è comunque sottoposto a verifica e nuova approvazione con cadenza biennale dalla data della sua ultima approvazione, secondo quanto previsto alle Linee Guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali di cui alla Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 255 del 7 marzo 2005.

Articolo 26 - Formazione e Informazione

1. I contenuti del Piano Generale di Emergenza di Protezione Civile e le procedure operative in esso comprese sono oggetto di apposite esercitazioni rivolte alle componenti il Sistema di Protezione Civile dell'Amministrazione Comunale ed alla cittadinanza.
2. I contenuti del Piano Generale di Emergenza di Protezione Civile e le misure di auto protezione da adottare per prevenire o affrontare le emergenze, sono oggetto di campagne informative rivolte alla cittadinanza anche tramite il sito web istituzionale.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Documento, si fa riferimento agli atti della Giunta e del Consiglio Comunale, alla pianificazioni comunale, provinciale e nazionale nonché alla legislazione vigente in materia a carattere nazionale e regionale.